

RG 2358/13  
Ref. 1321/13

**TRIBUNALE DI TRIESTE**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Giudice monocratico, Giulia Spadaro,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento iscritto al n. 2359/13 RG

promosso da

~~██████████~~, nato a Sialkot (Pakistan) il 20.12.1989, con l'avv. Dora  
Zappia del foro di Trieste, giusta procura in atti

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del ministro pro tempore, e  
**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO  
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GORIZIA -**

**RESISTENTE**

Con la presenza del pubblico ministero.

\*\*\*\*\*

Il giudice,

a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 10.10.13, osserva  
quanto segue.

Con ricorso depositato in data 12.7.13 ~~██████████~~ ha impugnato la  
decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della  
protezione internazionale del 24.6.13, notificata in data 29.6.13, con la quale  
è stata ~~riconosciuta~~ rigettata la richiesta di protezione internazionale,

P

P

censurando il provvedimento sotto il profilo del mancato riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o quanto meno umanitaria.

Si è costituito il ministero, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha censurato il provvedimento sotto il profilo del mancato riconoscimento dello status di rifugiato.

In primo luogo si deve osservare come eventuali vizi di motivazione non portano di per sé all'annullamento dell'atto, atteso che il sindacato di questo giudice è sul rapporto e non sull'atto.

Inoltre il diritto di asilo costituzionalmente tutelato trova attuazione nelle forme della protezione della protezione internazionale riconosciute, non sussistendo spazio per forme di tutela ulteriori almeno in questa sede.

E' da ricordare come lo status di rifugiato politico trova la propria regolamentazione nella Convenzione di Ginevra del 28.7.1954, ratificata in Italia con L. n. 722/1954, a tenore della quale deve essere riconosciuto a chiunque, nel giustificato timore di essere perseguitato per motivi razziali, religiosi, di cittadinanza, di appartenenza a determinati gruppi sociali o politici, si trova al di fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza.

L'art. 2 lett. e) del Dlgs. N. 251/07 precisa la nozione di "rifugiato": *cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni*



*succitate e non puo' o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10.*

Il successivo art. 7 precisa quali siano gli atti di persecuzione ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, statuendo che: *“Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:*

*a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;*

*b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).*

*2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:*

*a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;*

*b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;*

*c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;*

*d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;*

*e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;*

*f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.”*

Infine l'art.8 del medesimo decreto chiarisce che gli atti di persecuzione in danno del richiedente asilo, per giustificare l'accoglimento della domanda, indicati all'art.7- devono essere riconducibili ai motivi, di seguito definiti: a) "razza": si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; b) "religione": include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; c) "nazionalità": non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato; d) "particolare gruppo sociale": è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana; e) "opinione politica": si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

2. *Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente posseda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purchè una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.*

Per ottenere il riconoscimento deve ritenersi una situazione di pericolo in ragione della propria specifica situazione personale o delle proprie idee (cfr. Cass. n. 2091/05), situazione che richiede la sussistenza di un pericolo reale, che dev'essere provato quanto meno in via indiziaria, anche tenendo conto della verosimiglianza delle dichiarazioni rese dal richiedente.

L'art. 8, comma 3 del Dlgs. N. 25/08, precisa che ciascuna domanda dev'essere esaminata alla luce delle informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine dei richiedenti asilo.

In relazione all'onere della prova, l'art. 3 comma 5 del Dlgs. N. 251/07 statuisce che: *“Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.”*



Dinanzi alla Commissione il ricorrente ha dichiarato: di aver cambiato gruppo religioso nel 2010; che inizialmente era mussulmano wahabita sunnita come tutta la famiglia, diventando poi sciita; di essere stato perseguitato sia dai familiari che dai gruppi Jjhadisti di “Lashkar-e-Taiba” e “Jamat Al Dawa”; che la famiglia aderiva agli estremisti, collaborando con il gruppo che insegna o organizza gli attentati terroristici; che c’era la regola secondo cui i figli maschi dovevano partecipare alla Jihad; di essere stato stufo dei discorsi fatti dai familiari e di avere quindi deciso di studiare, rendendosi conto della giustezza dei precetti sciiti; di avere quindi contattato un amico, dicendogli voleva diventare sciita; di avere deciso di cambiare gruppo religioso, andando insieme all’amico nella moschea degli sciiti; che il padre un giorno gli aveva detto che doveva fare la Jihad; che aveva detto alla famiglia che non voleva e che era diventato sciita; che nel giugno 2010 un cugino l’aveva colpito al piede per questo motivo; che dopo qualche giorno era rientrato in casa su richiesta della madre; che un imam sciita l’aveva convinto a fingere di accettare ciò che volevano i familiari, diventando una spia, ma lui aveva rifiutato; che il primo settembre 2010 aveva partecipato ad una festa sciita dove era scoppiata una bomba e un suo amico era morto – con altre 50/60 persone -; che quindi aveva deciso di tornare a casa facendo la spia per gli sciiti; che avevano iniziato ad addestrarlo per la Jihad, tenendolo oscuro delle decisioni; che in data 22.1.2011 aveva fatto un discorso alla festa degli sciiti su richiesta dell’imam; di essere stato fermato da membri del Lashkare-Tayba, picchiato e ferito; di essere andato in ospedale; di avere fatto la denuncia il 25 gennaio; di avere avuto paura,



andando a casa ma rimanendo solo una notte, dopo avere trovato i soldi; che poi erano arrivate minacce da parte di Lashkare-Tayba; di essere stato da un amico, venendo trovato anche là, e venendo colpito da una persona; di essere andato a Karachi, ove la situazione era difficile per gli sciiti e poi a Quetta, ove c'erano pure problemi; di essere quindi fuggito dal Paese di origine.

Come evidenziato dalla Commissione il racconto del ricorrente non pare complessivamente credibile. A ritenere che il ricorrente si sia convertito agli sciiti dopo avere studiato (come risulta dalla documentazione prodotta), pare del tutto implausibile che abbia deciso di fare la spia fingendo di aderire agli Jihadisti, decidendo poi di partecipare ad una festa sciita, facendo un discorso nella moschea e venendo ripreso in un video. Pare quindi implausibile che in considerazione di questo venga ricercato e trovato in tutto il Paese dal gruppo "Lashkar-e-Taiba", una delle principali organizzazioni terroristiche di religiosi pakistani che professano la fede sunnita. Inoltre, in assenza di un ruolo religioso significativo quale sciita, pare difficilmente ipotizzabile che venga ricercato da un gruppo terroristico, chiaramente interessato a fare attentati di ampia portata e non a ricercare un singolo individuo privo di ruolo significativo. Né il fatto che il ricorrente fosse stato originariamente sunnita pare giustificare un pericolo di persecuzione. Inoltre il pericolo di persecuzione da parte della famiglia pare escluso dallo stesso fatto che il ricorrente, dopo essere stato ferito con un coltello da cugino era tornato a casa, convinto dalla madre.

La non plausibilità del pericolo di persecuzione prospettato porta al rigetto della domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato.

Pertanto la domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato dev'essere rigettata.

Per quanto attiene poi alla censura relativa al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, è da ricordare che ai sensi dell'art. 15 della direttiva 2004/83/Ce, contenuto nel capo V della stessa direttiva ult.cit., intitolato «Requisiti per poter beneficiare della protezione sussidiaria», «Sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione; o b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».

Ai sensi dell'art. 2 lett. g) d.lgs.n.254/2007 la misura di protezione del permesso umanitario può essere riconosciuta a "un cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine o, nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito nel presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese".

Per danno grave si intende, secondo quanto stabilito nell'art. 14 del Dlgs n. 251 del 2007- attuativo dell'art.15 dir.ult.cit. la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; la tortura o altra forma di trattamento



inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; la minaccia grave e individuale alla vita e alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Sono poi ritenuti atti di persecuzione quelli che per la loro natura e frequenza, rappresentano una violazione dei diritti fondamentali inderogabili ex art. 15 par. 2 della CEDU anche se realizzati con misure di diversa natura ed anche se attuati mediante provvedimenti legislativi, amministrativi o di polizia discriminatori, o azioni giudiziarie aventi tali caratteristiche.

Come chiarito dalla Corte di Giustizia, i termini «la condanna a morte», «l'esecuzione» nonché «la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente», impiegati all'art. 15, lett. a) e b), della direttiva, riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare. Per contro, il danno definito all'art. 15, lett. c), della direttiva, consistendo in una «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente, riguarda il rischio di un danno più generale. Infatti, viene considerata in modo più ampio una «minaccia (...) alla vita o alla persona» di un civile, piuttosto che determinate violenze. Inoltre, tale minaccia è inerente ad una situazione generale di «conflitto armato interno o internazionale». Infine, la violenza in questione all'origine della detta minaccia viene qualificata come «indiscriminata», termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale. E' stata ancora la Corte europea di Giustizia ad affermare che si

può considerare esistente una violenza individuale quando riguarda danni contro civili a prescindere dalla loro identità, qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la minaccia grave di cui all'art. 15, lett. c), della direttiva. In definitiva, anche la protezione sussidiaria correlata alla lett.c) dell'art.15 dir.ult.cit. rende necessaria un'individualizzazione della violenza senza la quale non è possibile riconoscere detta protezione.

Per quanto attiene alla situazione del Pakistan, Unhcr ([www.unhcr.org](http://www.unhcr.org)) evidenzia come il Paese accoglie il maggior numero di rifugiati afgani come la situazione generale di sicurezza in Pakistan rimane fragile.

Il sito del ministero degli esteri ([viaggiare sicuri](http://viaggiare Sicuri)) evidenzia come in generale, il livello di allerta in Pakistan resta particolarmente elevato per quanto riguarda possibili attentati, ai danni di installazioni governative e di sicurezza ma anche di luoghi pubblici, luoghi di culto ed interessi occidentali; è inoltre elevato il rischio di sequestri in tutto il Paese. Lo stato di allerta rimane particolarmente alto nella stessa capitale Islamabad, nonché a Karachi ed altre principali città del Paese, quali Peshawar e Quetta, dove anche nel corso di quest'anno si sono verificati sanguinosi atti terroristici; restano in

particolare sconsigliati per gli elevatissimi rischi i viaggi nel Balochistan, nel Khyber-Pakhtunkhwa (ex NWFP), nelle aree tribali nonché in generale, nelle zone di confine con l'Afghanistan.

Anche altri siti ministeriali ([www.cda.admin.ch](http://www.cda.admin.ch) del dipartimento estero svizzero) evidenziano come lo stato della sicurezza è difficile; la situazione politica e sociale è tesa e vi è il pericolo di atti di violenza aventi matrice politico-religiosa; in qualsiasi momento possono scoppiare disordini repentini; tali atti sono frutto delle tensioni fra le varie correnti musulmane oppure tra estremisti religiosi e lo Stato. Aumenta il numero di sequestri da gruppi criminali o terroristici; il rischio è alto non solo per la popolazione locale, ma anche per i cittadini stranieri di o senza origine pakistana.

Il rapporto di Amnesty International (del 2013) dà conto di una situazione di difficile rispetto dei diritti umani; le forze armate e i gruppi armati hanno continuato a perpetrare violazioni nelle zone tribali e nella provincia del Balucistan.

Dalle su indicate fonti emerge una situazione di estrema insicurezza nel Paese, con concreti pericoli di attentati, ma non tale tuttavia da ritenere una situazione di conflitto armato generalizzato nei termini sopra indicati. Inoltre, la non plausibilità di quanto dichiarato dal ricorrente per quanto sopra osservato – al di là del mero fatto di essere sciita –, porta ad escludere il pericolo di un trattamento inumano ovvero degradante.

Pertanto il ricorso dev'essere rigettato anche per quanto attiene alla protezione sussidiaria.

Tuttavia, in considerazione del rischio generalizzato del ricorrente quale sciita nel suo Paese di origine, considerato che le fonti (anche quelle prodotte dal ricorrente) danno conto di numerosi attentati da parte degli estremisti ai danni degli sciiti, va riconosciuta al ricorrente la protezione umanitaria.

In considerazione della particolarità della fattispecie paiono sussistere giusti motivi di compensazione delle spese. Si decide come da separato provvedimento in ordine alla richiesta di reiterazione del patrocinio a carico dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale

definitivamente pronunciando

respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa

riconosce a ~~██████████~~ nato a Sialkot (Pakistan) il 20.12.1989, un

permesso di soggiorno per motivi umanitari;

compensa interamente le spese.

Trieste, 15.10.13

Il giudice  
Giulia Spadaro

Depositata in Cancelleria  
~~15 OTT. 2013~~  
Il Cancelliere

L'ASSISTENTE FIDUCIARIO  
dott.ssa Paola Vascotto

Al P. M. solo, per il visto  
Trieste, 15 OTT. 2013  
Il cancelliere

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
dott.ssa Paola Vascotto